

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2895

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore COLLINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 NOVEMBRE 1997

—————

Riduzione dell’accisa sul gasolio da riscaldamento, adeguamento dell’accisa sulla benzina super senza piombo ed altre disposizioni connesse

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'intento del presente disegno di legge è quello di intervenire per rimuovere, sia pure parzialmente, una oggettiva sperequazione economica e sociale a danno in primo luogo delle popolazioni residenti nelle aree montane del Paese.

Primo obiettivo della norma proposta è, infatti, quello della riduzione dei costi per il gasolio da riscaldamento, che costituisce molto spesso, in particolare nelle aree montane, l'unica fonte energetica a disposizione delle popolazioni residenti.

In via generale, infatti, si deve considerare che la componente fiscale - determinata dall'imposta sul valore aggiunto e dall'accisa - incide sul prezzo totale del prodotto, mediamente praticato sul mercato, per ben il 70 per cento. Trattasi dell'incidenza in assoluto più alta rispetto alla gran parte dei Paesi dell'Europa occidentale, che si attesta sul 40 per cento in Spagna, Francia, Paesi Bassi, Austria e Finlandia, sul 30 per cento in Germania e Irlanda, sul 25 per cento in Belgio e Regno Unito, addirittura sul 13 per cento in Lussemburgo, per raggiungere valori vicini al 59 per cento in Danimarca, al 62 per cento in Svezia, al 65 per cento in Grecia, e, comunque, di un'incidenza di gran lunga superiore al minimo previsto dall'articolo 5, comma 3, della direttiva 92/82/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992.

In aggiunta a tale significativo dato, inoltre, si deve considerare che tale incidenza è, nel nostro Paese, corrispondente alla componente fiscale gravante sul gasolio per autotrazione, in netta controtendenza rispetto agli altri paesi dell'Unione europea, in cui il rapporto tra fiscalità gravante sul gasolio per riscaldamento e fiscalità gravante sul gasolio per autotrazione si aggira mediamente sullo 0,22, essendo, cioè, la prima

mediamente inferiore di 4,45 volte rispetto alla seconda.

Da tali considerazioni consegue la prima misura contenuta nella presente proposta che, all'articolo 1, propone la riduzione del carico fiscale sul gasolio da riscaldamento in via generale ed indipendentemente dalle localizzazioni e tipologie climatiche.

Al fine di garantire l'invarianza del gettito fiscale, si propone che l'operazione di riduzione dell'accisa gravante sul gasolio per riscaldamento venga finanziata da un aumento dell'accisa gravante sulla benzina super senza piombo, nella precisa misura della differenza tra l'accisa gravante sul prodotto benzina super con piombo e quella gravante sul prodotto benzina super senza piombo, o cosiddetta «benzina verde».

Il maggior gettito afferente questo aumento consentirà, secondo la proposta che si viene illustrando, di provvedere ad una diminuzione dell'accisa gravante sul gasolio da riscaldamento, la cui entità per unità di prodotto sarà commisurata al maggior gettito ripartito per la quantità dei consumi.

Si osserva che, ai fini del computo dell'incidenza dell'aumento dell'accisa sulla benzina super senza piombo sull'inflazione, la variazione sarebbe contenuta entro limiti scarsamente apprezzabili, nell'ordine di meno di un centesimo di punto sul cosiddetto «paniere» ISTAT, e di 5 centesimi di punto sulla variazione congiunturale.

Tale variazione del carico fiscale sul gasolio da riscaldamento consentirebbe, da una serie di dati verificati quantitativamente, uno sgravio complessivo del prezzo al consumo di circa il 27 per cento, che, pur non togliendo al nostro Paese la poco invidiabile palma di continuare ad avere il più alto prezzo per tale tipo di prodotto, consentirebbe comunque di comprimere il co-

sto in capo alle famiglie, alle imprese ed agli enti, per questo genere di consumi.

Poichè le condizioni in premessa sono in vigore nell'intero territorio nazionale, ben si può comprendere l'oggettiva rilevanza dei costi sopportati dai residenti delle aree montane, in particolare dai residenti dei comuni ubicati nella zona climatica F, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412: a carico delle comunità in oggetto, infatti, gravano, per evidenti ragioni climatiche, che comportano un fabbisogno di gradi - giorno superiore a tremila, consumi notevolmente superiori alla media del Paese ed anche alla media delle regioni settentrionali.

Si richiamano, in tale direzione, i principi contenuti nella legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante «Nuove disposizioni per le zone montane», che dispongono, all'articolo 1, comma 1, il carattere di preminenza nazionale degli interventi di salvaguardia e valorizzazione delle aree montane, giusto il concorso di regioni, province autonome ed enti locali.

Da tali considerazioni consegue la seconda misura contenuta nella presente proposta normativa, la quale, all'articolo 2, commi da 1 a 4, prescindendo dall'intento di introdurre una differenziazione di accisa per tipologie di area climatica, concorre alla rimozione dei fattori sperequativi che interessano, sullo specifico fronte dei costi afferenti i consumi di gasolio di riscaldamento, aree già interessate da processi di depauperamento di funzioni, di spopolamento e depressione della qualità della vita, mediante l'istituzione di un «Fondo di compensazione termica» nelle regioni in cui siano ubi-

cati comuni appartenenti alla già citata zona climatica F.

La dotazione del Fondo di compensazione dovrà essere costituita dal conferimento di una quota sull'addizionale all'imposta di consumo sul gas metano per usi combustibili, limitatamente ai consumi diversi da quelli delle imprese industriali ed artigianali, ovvero dell'imposta sostitutiva di cui alla legge 14 giugno 1990, n. 158; l'entità di tale quota dovrà essere determinata da ciascuna regione entro un limite massimo non eccedente il 20 per cento dell'addizionale o dell'imposta sostitutiva.

La destinazione d'uso del Fondo di compensazione dovrà essere vincolata, d'intesa tra le regioni e gli enti locali interessati, al sostegno di attività economico - produttive, di servizio, di carattere sociale, il cui esercizio dipenda dall'approvvigionamento di gasolio da riscaldamento.

La terza misura contenuta nella presente proposta, all'articolo 2, commi 5 e 6, consente alla regione autonoma Friuli - Venezia Giulia l'istituzione di uno specifico «Fondo di compensazione termica», diverso da quello prospettato nei commi da 1 a 4, alimentato dalle eventuali maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, commi 15, 16 e 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e del decreto del Ministro del tesoro 23 ottobre 1996, n. 655, relativo alla diminuzione del prezzo delle benzine vendute nel territorio delle stessa regione, al fine di ridurre il prezzo di tutti i tipi di combustibili destinati al riscaldamento per i soggetti residenti nei comuni della zona climatica F ubicati nel proprio territorio.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

(Riduzione dell'accisa sul gasolio da riscaldamento ed adeguamento dell'accisa sulla benzina super senza piombo)

1. L'accisa relativa alla benzina super senza piombo è aumentata per ciascuna unità di prodotto nella misura corrispondente alla differenza tra l'accisa gravante sulla benzina super con piombo e quella gravante sulla predetta benzina super senza piombo.

2. Con la finalità di adeguare il carico fiscale sul gasolio da riscaldamento ai parametri previsti dalla direttiva 92/82/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, e successive modificazioni, l'accisa su tale prodotto è ridotta unitariamente nella misura consentita, dal maggior gettito ottenuto in applicazione di quanto previsto al comma 1, nel rispetto del principio di invarianza del gettito fiscale complessivo afferente i due prodotti soggetti a variazione in aumento e diminuzione.

3. Le variazioni in aumento ed in diminuzione, di cui ai commi 1 e 2, sono determinate con decreto del Ministro delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

(Istituzione di un Fondo di compensazione termica per la zona climatica F di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412)

1. Con la finalità del riequilibrio del differenziale di spesa delle comunità residenti nella zona climatica F, quale definita dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto

1993, n. 412, le regioni, nel cui territorio sono ubicati comuni inseriti nella citata zona climatica F, provvedono all'istituzione di un apposito Fondo di compensazione termica.

2. Il Fondo di compensazione termica di cui al comma 1, è alimentato dalla addizionale dell'imposta di consumo sul gas metano usato per usi combustibili per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali ed artigianali, ovvero dall'imposta sostitutiva di cui alla legge 14 giugno 1990, n. 158.

3. Le regioni destinano al Fondo di compensazione termica, con propria determinazione, una quota dell'addizionale o dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2, entro un limite massimo del 20 per cento del loro ammontare.

4. La destinazione d'uso del Fondo di compensazione termica è vincolata, d'intesa tra le regioni e gli enti locali interessati, al sostegno di attività economico - produttive, di servizio, di carattere sociale, il cui esercizio dipenda dall'approvvigionamento di gasolio da riscaldamento.

5. La regione autonoma Friuli-Venezia Giulia è autorizzata all'istituzione di uno specifico Fondo di compensazione termica, al fine di ridurre il prezzo dei combustibili destinati al riscaldamento per i soggetti residenti nei comuni della zona climatica F ubicati nel proprio territorio, alimentato dalle eventuali maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, commi 15, 16 e 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e del decreto del Ministro del tesoro 23 ottobre 1996, n. 655.

6. Le modalità ed i criteri di uso dello specifico Fondo di compensazione termica di cui al comma 5 sono determinati con apposita legge regionale.

